



12314/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 551/2014

Cron. 12314

Rep. C.1.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RENATO RORDORF - Presidente - Ud. 30/04/2015

Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - PU

Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 551-2014 proposto da:

SAVIANO ROBERTO (c.f. SVNRR79P22F839Z), ARNOLDO

MONDADORI EDITORE S.P.A. (P.I. 0386600152), in

persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PASQUALE S.

MANCINI 2, presso l'avvocato VINCENZO SINISI, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CLAUDIO MARCELLO LEONELLI, LUIGI CARLO UBERTAZZI,

BENEDETTA CARLA ANGELA MARIA UBERTAZZI, giusta

procura speciale per Notaio dott. LUIGI BARONTINI di

2015

772

ROMA - Rep.n. 16518 del 20.11.2013 e procura speciale per Notaio dott.ssa STAFANIA ROSA di MILANO - Rep.n. 30685 del 21.11.2013;

- ricorrenti -

contro

LIBRA EDITRICE S.C.AR.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via GUGLIELMO MARCONI 57, presso l'avvocato GIULIO CIMAGLIA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO COCILOVO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

TAGLIALATELA BARBARA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 3239/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

uditi, per i ricorrenti, gli Avvocati UBERTAZZI L.C. e SINISI V. che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato COCILOVO MARCO che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

fanpage.it

4

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato nel settembre del 2008, la Libra Editrice conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Roberto Saviano, autore del libro "Gomorra", e la Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. al fine di sentir dichiarare l'avvenuta violazione da parte dei convenuti dei diritti morali e patrimoniali tutelati in materia di diritto d'autore per illegittima riproduzione nel testo della sopra citata opera di alcuni articoli pubblicati sui quotidiani editi da essa attrice (*Corriere di Caserta* e *'Cronache di Napoli'*), e. conseguentemente, sentirli condannare, previa rimozione dello stato di fatto, con indicazione del nome dell'autore e del giornale da cui le notizie riportate nel romanzo erano state tratte. al risarcimento dei danni patrimoniali e non ai sensi dell'art. 158 della legge n. 633/1941, nonché dell'art. 2041 c.c. quantificati in euro 300.000,00 (o nella maggiore o minor somma) per l'illegittimità del comportamento tenuto ed in euro 300.000,00 per lo sfruttamento economico dell'opera altrui.

La società attrice esponeva, in particolare, che nel corso degli anni 2004 e 2005 lo scrittore Roberto Saviano, manifestando l'intenzione di raccogliere del materiale sul fenomeno camorristico in Campania

onde valutare la possibilità di farne l'oggetto di un saggio, si era recato presso le redazioni dei quotidiani Cronache di Napoli e Corriere di Caserta, chiedendo copia delle fonti giornalistiche scritte (ordinanze di custodia cautelare della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, verbali di udienza etc.). nonché copia dei numeri in cui i relativi documenti erano stati fatti oggetto di specifici articoli. L'editore aveva chiarito al Saviano che l'aiuto delle redazioni sarebbe stato offerto solo a patto che, nel rispetto della normativa vigente, nel successivo saggio fossero stati espressamente indicati il nome della testata ed il numero del giornale da cui lo scritto era stato tratto. Tuttavia, circa un anno dopo, Mondadori aveva pubblicato il romanzo "Gomorra" del Saviano, da questi realizzato mediante un accurato *collage* degli articoli editi dalla Libra, senza che in esso vi fosse alcuna citazione delle testate giornalistiche e degli autori degli articoli utilizzati. Lamentava l'attrice che il Saviano, se in alcuni passi si era preoccupato di *"rimodellare"* l'articolo in modo da conferire al proprio scritto una parvenza di personalità, in altre numerose ipotesi aveva testualmente e fedelmente riprodotto lo scritto giornalistico, senza alcun riferimento al nome della testata o alla casa editrice. A seguito



delle rimostranze di Libra, a partire dall'undicesima edizione del libro era stata introdotta una citazione del nome della testata e della casa editrice limitatamente ad un brano del romanzo contenuto a pag. 41, mentre nulla era stato aggiunto alle numerose altre parti oggetto delle contestazioni espresse dalla Libra nella corrispondenza intercorsa tra le parti.

I convenuti resistevano alla domanda, deducendo che "Gomorra" era frutto di autonoma attività creativa dell'autore e che le pretese similitudini ravvisate nei passaggi contestati, oltre ad essere qualitativamente e quantitativamente irrilevanti rispetto alle 330 pagine che componevano il volume, riguardavano fatti di cronaca ed erano quindi dovute alla comunanza delle fonti, di pubblico dominio, consultate dall'autore. Negavano che l'omessa citazione delle fonti nei due passaggi contestati, per uno dei quali peraltro era stata operata la menzione della fonte a partire dall'undicesima edizione del libro, avesse alcun carattere illecito.

I convenuti proponevano, in via riconvenzionale, domanda di accertamento della violazione dei diritti morali e patrimoniali d'autore, realizzata dalla Libra editrice mediante l'illegittima riproduzione e

pubblicazione sui suoi quotidiani di alcuni articoli scritti dai Saviano e pubblicati in data anteriore sulle testate giornalistiche de "Il Manifesto" e "La Repubblica", e chiedeva pronunciarsi condanna al risarcimento dei danni.

Con sentenza pubblicata il 7.7.2010 ,il Tribunale di Napoli respingeva la domanda dell'attrice ed accoglieva la riconvenzionale del Saviano .

Osservavano i primi giudici che l'opera "*Gomorra*" non poteva essere considerata un "saggio" ma "*neppure... un'opera di fantasia*"; essa doveva essere ricondotta al genere "*romanzo no fiction, dedicato al fenomeno camorristico, contenente ampi riferimenti alla realtà campana*" ; in particolare, "*Gomorra* costituiva "*un accostamento di generi diversi: il romanzo, il saggio, la cronaca giornalistica, il pamphlet* " : il suo carattere creativo emergeva dall'originale combinazione delle vicende criminali del fenomeno camorristico, peraltro non esaminate in maniera organica né secondo i criteri che avrebbero invece caratterizzato un'opera saggistica, con "*le vicende e sensazioni personali dell'autore* , dal che derivava la nettissima distanza dell'opera "*dalla mera cronaca giornalistica degli*

6

avvenimenti, da cui pure muove l'autore, e che trova puntuale riscontro nello stesso testo dell'opera".

Aggiungeva inoltre il Tribunale che il dedotto plagio di alcuni ed individuati articoli dei giornali Cronache di Napoli e Corriere di Caserta, secondo l'attrice attuato dal Saviano in alcuni specifici passi dell'opera, non ricorreva, né come plagio in senso stretto né come *"elaborazione creativa"*. Escludeva altresì la violazione degli artt. 65, 70 e 101 l. dir. autore, osservando per quest'ultima che il Saviano aveva utilizzato fonti di pubblico dominio e che il richiamo dell'art. 70 l.f. era del tutto scorretto perché l'attrice lamentava *proprio l'omessa citazione di articoli dei propri quotidiani*", mentre, quanto all'art. 65, questo presupponeva un *ambito di riferimento omogeneo*" che, nel caso di specie, non ricorreva poiché gli *articoli* delle due testate giornalistiche erano stati utilizzati *"parecchi mesi dopo gli articoli di Libra"* e soprattutto erano stati impiegati *"in un ambito del tutto diverso, quello dei romanzo-verità, di approfondimento e di riflessione, di lunga durata, non certo di informazione contingente"*.

Il richiamo delle norme sulle citazioni era, secondo il Tribunale, *"del tutto incongruo"*, poiché esse *"attengono alla circolazione delle*



informazioni o almeno alla critica sul contenuto delle opere", laddove l'opera di Roberto Saviano aveva diversamente ricostruito "un certo fenomeno editoriale, fornendo degli esempi del suo assunto, per mezzo di una scrittura tesa e volutamente poco attento ai dettagli".

Il tribunale, accertava infine che gli articoli *"La brillante carriera del giovane di sistema"* e *"Le mani della camorra sul centro di Milano"*, scritti dal Saviano e pubblicati rispettivamente nel Manifesto del 24.10.2004 e in Repubblica del 6.7.2007, erano stati quasi integralmente copiati negli articoli *'Scampia, quando il pusher diventa un lavoro stagionale'*, pubblicato su "Il Corriere di Napoli" del 14.8.2006, e *"Michele Zagaria resta uccel di bosco dal 1995"*, uscito su "Il Corriere di Caserta" del 21.5.2000, e condannava Libra Editrice al pagamento della somma di euro 5.000,00 a favore del Saviano, escludendo ogni diritto di Mondadori, che non era l'editore dei giornali sui quali gli articoli oggetto di plagio erano stati pubblicati, «a titolo di risarcimento dei danni morali», e delle spese di lite in favore di entrambi i convenuti.

Avverso questa sentenza Libra preponeva appello, concludendo per

la riforma della decisione dei tribunale, e per l'accoglimento dell'originaria domanda, ridotta, nella quantificazione dei danni, alla misura di €100.000,00.

Mondadori ed il Saviano resistevano all'appello, concludendo per il rigetto del gravarne ed in subordine per l'accoglimento delle istanze istruttorie.

Libra rimproverava ai primi giudici: 1) di aver trascurato che sin dall'atto introduttivo la condotta dei convenuti era stata prospettata come illecita sotto i due distinti profili della riproduzione di notizie attinte dalle testate editate da Libra senza le indicazioni dovute per legge, ma utilizzando genericamente l'espressione *"un giornale locale"* e della testuale riproduzione degli articoli pubblicati sui quotidiani Cronache di Napoli e Corriere di Caserta usurpandone il contenuto e la paternità e così commettendo un vero e proprio plagio; 2) di non essersi pronunciati su tutte le specifiche doglianze proposte con la domanda introduttiva; 3) di aver valutato in maniera errata gli elementi di fatto che dimostravano il dedotto plagio da parte del Saviano degli articoli pubblicati sulle testate di Libra ; 4) di aver contraddittoriamente ,da un lato, dato atto che i convenuti avevano

modificato, dall'undicesima edizione in poi, la parte del libro nella quale il Saviano riferiva, riprendendo un articolo pubblicato su "Le Cronache di Napoli" senza citarlo, introducendo la citazione che era mancata nelle prime dieci edizioni, e, dall'altro, escluso sia che questa modifica fosse stata dettata dall'originaria illiceità dell'omessa citazione sia che fosse stata data da Libra prova alcuna dei danni eventualmente derivanti dall'omessa citazione: 5) di aver violato la disciplina, dettata dagli artt. 65, 70 e 101 legge dir. autore, in tema di *"utilizzazioni libere"*, ignorando che la *ratio* ad esse sottesa era *"ravvisabile nella necessità di tutelare altrettanti diritti, sia quelli della casa editrice del giornale, nonché dell'autore dell'articolo, costituzionalmente garantiti e quindi del pari meritevoli di tutela"*, ed erroneamente ritenendo che le predette norme non fossero applicabili nel rapporto concreto instauratosi tra gli articoli editi da Libra e l'opera del Saviano; 6) di non aver desunto dalla vicenda relativa alla scritta *"Rione Terzo mondo, non entrate"*, dal Saviano erroneamente attribuita al quartiere di Secondigliano sulla base di un'errata didascalia pubblicata su "Cronache di Napoli" ma successivamente corretta, la dimostrazione che il Saviano non aveva verificato

8

personalmente la notizia riferita ma l'aveva tratta dal fotogramma scattato dai fotografi della Libra ; 7) di aver accolto la domanda riconvenzionale, nonostante gli articoli del Saviano fossero stati pubblicati molto tempo prima di quelli di Libra, e sebbene vi fosse una limitata sovrapponibilità degli uni agli altri, ed essi avessero titoli differenti.

Con sentenza 3239/13 ,la Corte d'appello di Napoli in parziale riforma della sentenza impugnata, ed in parziale accoglimento dell'appello di Libra, dichiarava: a) che gli articoli *"Il multilevel applicato al narcotraffico"* e *'Ore 9; il padrino lascia la "sua Secondigliano"*, entrambi pubblicati dal quotidiano "Cronache di Napoli" del 17.9,2005, erano stati illecitamente riprodotti nei brani del libro "Gomorra" , e che l'articolo *"Boss playboy, De Falco è il numero uno"*, pubblicato dal quotidiano "Corriere di Caserta" del 17.1,2005, era stato illecitamente riprodotto senza l'indicazione della fonte: b) ordinava ad Arnoldo Mondadori Editore spa e a Roberto Saviano la rimozione dello stato di fatto mediante indicazione in riferimento ad ognuno dei predetti brani del libro "Gomorra" del nome dell'autore degli articoli, dell'editore e della testata da cui essi erano tratti; e) condannava

9

Arnoldo Mondadori Editore spa e Roberto Saviano in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non nei confronti di Libra Editrice liquidandoli in euro 60,000.00; d) rigettava l'appello nel resto; e) provvedeva sulle spese.

Avverso la detta decisione ricorrono per cassazione il Saviano e la Mondadori sulla base di otto motivi cui resiste con controricorso la Libra editrice.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

I ricorrenti eccepiscono con il primo motivo di ricorso che alla Libra potrebbe esser semmai riconosciuto solo il diritto sull'opera collettiva, consistente nel giornale di cui è editrice, e non sui singoli articoli in esso pubblicati, non essendo stato provato né che gli autori fossero suoi dipendenti né che, in caso contrario, le avessero ceduto per contratto i loro diritti.

Il motivo appare inammissibile .

Questa Corte ha ripetutamente affermato che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella

sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. (Cass 23675/13-Cass 324/07-Cass 3664/06- Cass 230/06- Cass 6542/04- vedi anche Cass 8544/1987, Cass 9941/1996, Cass 12393/1997, Cass 98617/1998, Cass 7194/2000, Cass 12025/2000, Cass 16303/2002, Cass 1273/2003).

Nel caso di specie nessun accenno viene fatto in sentenza alla questione relativa al diritto di sfruttamento economico dell'opera collettiva in relazione al diritto d'autore dei giornalisti redattori dei singoli articoli e al connesso onere probatorio.

Era pertanto onere dei ricorrenti riportare, in ossequio dei principi dianzi rammentati, riportare i brani dell'atto di appello ove la questione predetta veniva posta. In assenza dell'assolvimento di detto incombenza il motivo non risulta scrutinabile in questa sede di legittimità.

Con il secondo motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per non avere espresso alcuna motivata valutazione in ordine al carattere creativo che gli articoli giornalistici di cui si discute avrebbero dovuto avere per assurgere al livello di opera protetta ed in ordine al quale l'attrice nulla avrebbe provato.

Il motivo è infondato.

L'onere probatorio da parte dell'autore è adempiuto con la produzione in giudizio dell'opera, circostanza che nel caso di specie è avvenuta.

La Corte d'appello ha inoltre effettuato una valutazione del carattere creativo degli articoli giornalistici di cui si discute laddove ha affermato che *“non condivisibili sono, invece, le ulteriori affermazioni compiute dal tribunale sia sulla dubbia riconducibilità degli articoli di Libra tra le opere protette ex art 1 e 2 l.dir.autore(omissis).Questi in sintesi i principi che secondo la Corte devono trovare applicazione nella vicenda in esame : a)gli articoli di giornali e riviste rientrano a pieno titolo tra le opere protette dal diritto d'autore ...(omissis) (v. pag 10 e 11 della sentenza).*

Da tali affermazioni si deduce con tutta evidenza che il giudice di seconde cure ha esplicitamente rilevato ~~il~~ carattere creativo degli articoli

giornalistici basando la propria valutazione non solo su principi giuridici astratti ma anche in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, come si evince ,del resto, dall'intero contesto della sentenza le cui argomentazioni sono fondate sul presupposto implicito della natura creativa degli articoli.

Peraltro, una espressa valutazione del carattere creativo di un opera non risulta neppure necessario in assenza di una esplicita contestazione sul punto da parte della controparte ; circostanza quest'ultima che ,tra l'altro, nel caso di specie non è neppure dedotta che sia avvenuta nella fase di merito.

fanpage.it

Va ulteriormente rammentato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge n. 633 del 1941, di modo che, affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un "atto creativo", seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore. Da ciò discende che la creatività non può essere esclusa soltanto perché

l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. In particolare, le opere espresse con il mezzo della parola "appartengono alla letteratura" - a norma dell'art. 1 legge citata - non solo se "letterarie" in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica, etc.), ma anche qualora la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore.(Cass 11953/93-Cass 20925/05-Cass 9854/12).

Nel caso di specie la Corte d'appello ha adeguatamente riconosciuto che gli articoli giornalistici oggetto del presente giudizio, in quanto elaborazione di dati ed informazioni espressi in modo personale, rientrassero nella protezione del diritto d'autore dovendo oltretutto osservarsi che ciò corrisponde ad un espresso dato normativo.

Gli articoli dei giornali sono infatti espressamente riconosciuti come opere creative dalla stessa legge sul diritto d'autore (artt da 38 a 43) che in relazione ad essi prevede altresì specifiche eccezioni per il libero utilizzo degli stessi (art 65,70 e 101). Ciò comporta che l'esclusione di essi dalla protezione autorale può avvenire in presenza di uno specifico accertamento della insussistenza di un livello minimo di creatività

l h



dovendo in caso contrario presumersi la sussistenza di quest'ultimo.

Con il terzo motivo di ricorso si sostiene che "Gomorra" è un'opera originale e autonoma che, in quanto tale, a differenza delle opere derivate ex art 4 l.d.a., potrebbe riprendere il contenuto di opere altrui senza necessità di consenso, rientrando ciò nell'ambito delle citazioni.

Il motivo è infondato.

Va premesso che l'art 70 l.d.a non risulta applicabile al caso di specie.

Su tale punto la Corte d'appello si è correttamente riportata ai principi stabiliti da questa Corte, espressamente riferiti in sentenza, secondo cui la libera utilizzazione, mediante citazione, riassunto o riproduzione, di brani o parti di un opera protetta, nei limiti giustificati dalle finalità di critica, di discussione o di insegnamento, consentita dall'art. 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (con norma di stretta interpretazione perché derogatrice alla regola generale che attribuisce all'autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera) trova fondamento nelle particolari finalità sopraindicate, le quali, siccome del tutto autonome rispetto a quelle dell'opera utilizzata, escludono la possibile concorrenza con il diritto di sfruttamento economico spettante all'autore di questa. Pertanto l'uso di brani di opere protette, per finalità meramente

illustrative di altra opera, e senza scopi didattici, di critica o di discussione, deve ritenersi estraneo all'ambito del cit. art. 70 e quindi illegittimo (senza che al riguardo possa darsi rilievo, pena un'inammissibile interpretazione estensiva dello stesso articolo, alla inevitabile selettività nella scelta dei brani ancorché rispondente ad uno specifico orientamento critico di chi la compie) e non può ritenersi neppure giustificato alla stregua dell'art. 10 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata con legge 20 giugno 1978, n. 399, che, mentre rinvia, nel secondo comma, alle legislazioni nazionali per la disciplina dell'utilizzazione a titolo illustrativo (peraltro a fini di insegnamento) dichiara lecita la citazione dell'opera se contenuta "nella misura giustificata dallo scopo", e richiede quindi che la riproduzione parziale di un'opera per poter esser considerata quale lecita citazione della stessa, si inserisca funzionalmente in un discorso, quale premessa o quale mezzo di convalida o di critica delle tesi ivi sostenute.(Cass 2089/97).

Nel caso di specie la Corte d'appello ha escluso l'applicazione dell'art 70 lda ed in conseguenza di ciò ha ritenuto che *"la (correttamente rilevata dai primi giudici) assenza di omologia tra le opere in lite, lungi dal*

determinare una liberalizzazione senza limiti delle opere originarie (gli articoli), ha come ben più radicale conseguenza la piena riespansione dei diritti degli attori degli articoli e dell'editore. Ai quali non può pertanto negarsi il diritto di agire a salvaguardia dei rispettivi diritti, ogni volta che nell'opera da altri successivamente realizzata sia stata compiuta una non autorizzata riproduzione, integrale o parziale, degli articoli, e quindi non una mera evocazione di fatti che, se nella loro diacronica attualità risultino essere stati riferiti da più organi di stampa, possono reputarsi nella loro storicità di pubblico dominio.”.

fanpage.it

Conseguentemente la Corte d'appello ha ritenuto che nel caso di specie doveva *deve* farsi riferimento “ *alle modalità con cui nell'opera successiva sono stati riportati i fatti e le opinioni oggetto degli articoli sì da escludere l'illecito laddove l'autore accusato del plagio si sia limitato a riferire nella loro essenzialità i meri fatti storici narrati negli articoli, senza appropriarsi d'altro che della notizia in sé*”.

E' poi passata ad un analitico ed approfondito esame dei brani riportati nel romanzo Gomorra arrivando alla conclusione che

riguardo a tre dei sette brani riportati vi era stata una illecita appropriazione plagiaria degli stessi in quanto in questi casi il romanzo riportava quasi integralmente gli articoli in questione .

L'operato della Corte d'appello risulta corretto e conforme all'orientamento già espresso da questa Corte secondo cui si ha violazione dell'esclusiva non solo quando l'opera è copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto), ma anche quando si ha contraffazione dell'opera precedente, contraffazione la quale implica delle differenze oltre che delle somiglianze. Ora, quando si tratta di valutare se c'è o no contraffazione non è determinante, per negarla, l'esistenza di differenze di dettaglio: ciò che conta è che i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore siano riconoscibili nell'opera successiva (Cass 7077/90).

L'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto, mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo.(Cass 20925/05).

Appare corretto anche il criterio applicato dal giudice di seconde cure di valutare la contraffazione non da un raffronto dell'intero romanzo nei confronti dei singoli articoli ,poiché è evidente che nel caso di specie non era in discussione l'originalità e la creatività del libro Gomorra, ma solo il plagio in alcune sue parti specifiche e limitate del libro degli articoli pubblicati della Libra, potendo l'attività plagiaria realizzarsi non solo in relazione all'intera opera ma anche a parti di essa ,quando, come accertato nel caso di specie, si realizza la riproduzione quasi integrale dell'opera plagiata senza quindi che per quella parte del romanzo sia intervenuta l'attività creativa dell'autore dello stesso.

Con il quarto motivo si sostiene che, contrariamente all'assunto generale dell'impugnata sentenza, le norme in tema di utilizzazione libera di opere altrui dettate dagli artt. 65, 70 e 101 l.d.a. non avrebbero carattere eccezionale .Si sostiene inoltre che il limite all'utilizzazione libera posto dal 3° comma del citato art. 70, ossia l'obbligo di citare la fonte in caso di riproduzione a fini di critica o discussione, sarebbe posto a tutela dell'autore e non dell'editore, e che comunque la violazione di quell'obbligo non sarebbe stata invocata come *causa petendi* dell'azione.

Il motivo appare inammissibile.

(9)

Invero la sentenza impugnata ha escluso in radice l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 70 l.d.a e dunque le questioni poste dal ricorso in ordine alla interpretazione di tale articolo appaiono del tutto estranee alla *ratio decidendi*.

In ogni caso, anche a volere esaminare le singole doglianze, si rileva che , per quanto concerne il carattere eccezionale delle disposizioni dell'art 70 l.d.a, vale la giurisprudenza di questa Corte in precedenza esposta in relazione all'esame del secondo motivo.

Per quanto concerne, invece, la citazione del nome dell'editore, che i ricorrenti contestano, è appena il caso di rilevare che detta citazione è espressamente prevista dall'art 70 comma 3 l.d.a il che lascia comunque intendere che la norma ha inteso comunque tutelare l'editore e non l'autore come sostenuto nel motivo.

Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano : a) che sia stato imposto di inserire nel libro, oltre al nome dell'autore degli articoli riprodotti e del giornale in cui erano stati pubblicati, anche il nome dell'editore, cosa che la società attrice non aveva chiesto ; b) che la Libra non avrebbe interesse alla rettifica laddove ha richiesto l'inserimento del nome degli autori ; c) che è stato disposto l'inserimento del nome degli autori degli

articoli, nonostante questi ultimi non siano stati parti in causa ed in ogni caso il nome di uno di questi non era noto

La prima doglianza è infondata.

Invero la società editrice aveva chiesto nelle proprie conclusioni che venisse inserito il nome del giornale

Va premesso che nel caso di plagio non c'è nessuna norma specifica che indichi con precisione se debba citarsi il nome dell'editore o del giornale.

Va ricordato che alcune norme di possibile riferimento (ancorchè non direttamente applicabili al caso di specie) , in particolare gli artt 42 ,65 e 101 l.d.a, prevedono che, se gli articoli sono riprodotti in altro giornale o rivista ,debba essere indicata la fonte o l'opera collettiva (art 42) da cui sono tratti , ovvero la fonte, la data ed il nome dell'autore se riportato (art 65 l.d.a) oppure ancora la sola fonte (art.101) .Altra norma, invece, come l'art 70 l.d.a ,prevede, al di fuori dell'informazione giornalistica, che, oltre al titolo dell'opera, debba esse indicato anche il nome dell'editore e dell'autore .

La Corte d'appello ,in tale contesto normativo ha ritenuto di ingiungere ai ricorrenti l'aggiunta nel romanzo Gomorra ,in riferimento agli articoli illecitamente riprodotti, anche del nome dell'editore oltre a quelli della

21

testata e degli autori.

Nel caso di specie deve ritenersi che vi è stata da parte della Corte d'appello una interpretazione della domanda alla luce della citata normativa ,come tale non sindacabile in questa sede, basata sulla circostanza che la Libra, in quanto società editrice ,aveva agito a tutela della propria dell'opera collettiva sotto il profilo che era necessario che gli articoli illecitamente riprodotti contenessero quanto meno tutti gli elementi necessari alla loro identificazione e che quindi il mero riferimento alla testata del giornale ed agli autori comprendesse anche il nome dell'editore.

La seconda e la terza doglianza sono anch'esse infondate alla luce di quanto in precedenza detto nonché dei principi affermati da questa Corte.

In particolare si è ritenuto che “ *ai sensi della L.A., art. 38 ... il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore, senza pregiudizio ai sensi dell'art. 7 per i diritti di chi organizza e dirige. È l'editore ovvero l'imprenditore delle editoria che assumendo naturalmente il rischio della pubblicazione ha diritto, salvo patto di cessione, alla percezione del risultato economico.*” (Cass 20410/06) Da ciò deve escludersi che “ *il diritto di autore di cui si tratta riguarderebbe l'opera tutta insieme e non*

le sue parti. È ben vero infatti che il diritto dell'editore si estende a tutta l'opera, ma includendone le parti al fine di pervenire all'obbiettivo pratico della protezione di cui si tratta che è di assicurare la esclusività dello sfruttamento” (Cass 20410/06) L'esclusività in questione sarebbe infatti svuotata dalla distinzione tra l'opera collettiva in quanto tale e le sue parti distinguibili.

Alla luce di detti principi ,va osservato che la Libra ha agito a tutela del proprio diritto di sfruttamento economico dell'opera e che ,oltre al risarcimento danni per l'avvenuto plagio, ha chiesto la citazione dei riferimenti atti ad identificare le opere illecitamente riprodotte, senza peraltro chiedere che gli articoli in questione venissero stralciati dal romanzo Gomorra.

In altri termini la ricorrente ha agito a tutela degli aspetti economici in ragione della pubblicità e della diffusione che potevano derivare alla propria attività editoriale della citazione dei propri articoli anche in relazione agli autori di essi .

Ciò sta a significare che l'editore ha agito a tutela dell'opera collettiva nel suo complesso, includente quindi i singoli articoli in relazione anche alla indicazione dei loro autori, risultando sotto tale profilo pienamente

legittimata alla azione.

Ininfluyente è la circostanza che uno dei tre articoli oggetto della pronuncia non recasse il nome dell'autore poiché è evidente che in tal caso nessun obbligo di citazione incorre ai ricorrenti.

Anche tale motivo va quindi respinto.

Con il sesto motivo i ricorrenti censurano la liquidazione del danno.

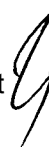
Il motivo appare fondato.

La Corte d'appello ha effettuato una liquidazione equitativa del danno indicando i criteri di riferimento e ,cioè ,da un lato, il numero non esiguo delle riproduzioni abusive e delle omesse citazioni delle fonti e, dall'altro, il notevole successo del romanzo Gomorra , includendo nella somma complessivamente liquidata il danno morale.

Si osserva preliminarmente che al caso di specie, essendo la pubblicazione del romanzo Gomorra avvenuta nel maggio 2006, come accertato in sentenza, trova applicazione l'art 158 l.d.a come modificato dall'art 5 d.lgs 140/06 entrato in vigore il 22.4.06.

Ai sensi della detta norma ,pertanto ,il giudice di merito è tenuto a liquidare il lucro cessante ai sensi dell'art. 2056 ,comma secondo, c.c. "anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto"

26



oppure liquidando il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell' importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore avesse chiesto l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

La Corte d'appello non ha fatto applicazione di detta norma al caso di specie, bensì dell'art 158 l.d.a nel testo anteriormente in vigore e non più applicabile, come risulta dalla parte della sentenza (pg 31) in cui occupandosi delle richieste risarcitorie e ripristinatorie, ha riportato il testo dell'art 158 ante riforma che faceva riferimento al diritto di richiedere la distruzione o la rimessa in pristino dello stato di fatto anteriore alla contraffazione. Ciò è ulteriormente dimostrato dal fatto che la Corte territoriale ha proceduto alla liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art 1226 c.c. (pag 32 sentenza)

E' ben vero che l'art 158 l.d.a prevede anch'esso una liquidazione in via equitativa laddove consente la possibilità di una liquidazione forfettaria del danno , ma la stessa va effettuata in conformità a quanto disposto dalla norma predetta che pone la liquidazione forfettaria come alternativa alla liquidazione del lucro cessante sulla base dei criteri dell'art 2056 comma secondo c.c., integrati con la possibilità di tenere conto dei profitti del contraffattore, e richiede che la liquidazione forfettaria non

29

sia comunque inferiore al cosiddetto prezzo del consenso.

La valutazione da parte della Corte d'appello avrebbe dunque dovuto svolgersi in tale contesto normativo.

L'accertamento della predetta violazione di legge è di per sé sufficiente per l'accoglimento del motivo .

Si aggiunge comunque che nel caso di valutazione equitativa del danno, il giudice di merito è tenuto ad indicare il criterio prescelto , fornendo anche le ragioni per cui il criterio stesso deve ritenersi il più adeguato ad individuare l'ammontare del lucro cessante nel modo più approssimato possibile.

La mancanza di tale indicazione integra un vizio di motivazione apparente suscettibile di sindacato innanzi a questa corte anche ai sensi dell'art 360 n. 5 cpc ,come modificato dall'art 54 comma 1 del d.l n. 83 del 2012 convertito con legge 134 del 2012,secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma fornita dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass sez un 8053/14).

A tal fine, affinché la motivazione non sia puramente apparente facendo un generico riferimento ad alcuni criteri avulsi dalla fattispecie concreta , occorre dar conto nella scelta del criterio in relazione alla caso di specie.

In particolare, nel presente giudizio , si sarebbe dovuto enucleare in che cosa poteva concretizzarsi il lucro cessante della controricorrente in relazione alla peculiarità della fattispecie, in cui l'opera plagiata (articoli apparsi su giornali) e l'opera plagiaria (romanzo) non si ponevano in concorrenza tra loro, essendo distribuite su circuiti commerciali del tutto diversi ed avendo diverso tipo di pubblico nonché esaurendo la prima la propria distribuzione nell'ambito di pochissimi giorni (se non del giorno stesso) mentre la seconda (che oltretutto era stata edita dopo più di un anno dalla uscita dei giornali) usufruiva di un periodo di distribuzione e di vendita molto più lungo.

Di tali criteri non si rinviene traccia nella sentenza impugnata.

Il motivo va quindi accolto .

Con il settimo i ricorrenti si dolgono della condanna alle spese con compensazione solo per un quarto .

Il motivo risulta assorbito per effetto dell'accoglimento del sesto motivo.

Con l'ottavo motivo richiamano tutti i precedenti motivi riprospettandoli sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il motivo ,prima ancora che inammissibile sotto il profilo della genericità poiché non viene in relazione a ciascun motivo indicato quale sarebbe

stato il vizio motivazionale nella specie , risulta inammissibile alla luce dell' l'art 360 n. 5 cpc ,come modificato dall'art 54 comma 1 del d.l n. 83 del 2012 convertito con legge 134 del 2012, applicabile *ratione temporis*, che prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; omesso esame che nel caso di specie non viene in alcun modo indicato .

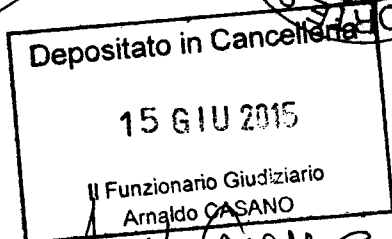
In conclusione va accolto il sesto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, vanno rigettati gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata in parte qua con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

PQM

Accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

Roma 30.4.15

Il Cons.est



Il Presidente